

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2070 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2016

che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le valutazioni delle autorità competenti o le relazioni dell'Autorità bancaria europea («ABE») possono porre in primo piano aspetti diversi nel corso del tempo e può pertanto rendersi necessario modificare di conseguenza i portafogli di riferimento. Il modello generale per definire i portafogli di riferimento dovrebbe essere progettato in funzione di ciò e prevedere quindi la possibilità di definire portafogli di riferimento con diverse composizioni e diversi gradi di granularità.
- (2) L'articolo 78, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2013/36/UE permette a un'autorità competente di sviluppare, in consultazione con l'ABE, portafogli specifici per valutare la qualità dei metodi interni degli enti, oltre ai normali portafogli dell'ABE. È opportuno stabilire regole per definire i modelli per la trasmissione di informazioni all'ABE, che dovrebbero applicarsi anche ai portafogli specifici sviluppati da un'autorità competente.
- (3) Per il rischio di credito si dovrebbe impiegare un metodo di clustering mediante il quale il portafoglio creditizio viene scomposto in sub-portafogli che presentano livelli di rischio approssimativamente simili per diversi enti. Ciò permette alle autorità competenti e all'ABE di effettuare le proprie analisi su esposizioni comparabili e assicura un minimo di uniformità tra i portafogli di diversi enti. Date le categorie di rischi contemplate nella maggior parte dei metodi interni degli enti e le categorie per la definizione dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito, il clustering ai fini dell'analisi comparata a norma dell'articolo 78 della direttiva 2013/36/UE dovrebbe comprendere le esposizioni verso società (corporates), enti creditizi, amministrazioni centrali, piccole e medie imprese («PMI») comprese nella categoria «dettaglio» («PMI dettaglio»), PMI non comprese nella categoria «dettaglio» («PMI corporate»), come anche le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali e le esposizioni al settore delle costruzioni, con un clustering supplementare in base al luogo di residenza della controparte, alle caratteristiche delle garanzie, allo status in relazione al default o al settore industriale.
- (4) Un'analisi comparata più granulare dei metodi interni degli enti impone il ricorso a un campione specifico per i low default portfolios, con applicazione dell'analisi comparata a livello delle esposizioni e a livello delle transazioni. Poiché però il metodo del campione specifico è incentrato solo su un sottoinsieme delle esposizioni reali di un ente e non è quindi molto rappresentativo, andrebbe utilizzato unicamente a complemento del clustering.

¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

